

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO
CALENDARIO VENATORIO 2018-2019

APPROVATO CON ATTO DEL PRESIDENTE N. 121 DEL 07 AGOSTO 2018

**L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno
è disciplinato come segue:**

Apertura generale della caccia il 16 settembre 2018.

Chiusura della caccia vagante il 31 dicembre 2018, eccezion fatta per il prelievo selettivo degli ungulati, la caccia alla volpe e quella alla beccaccia.

Chiusura generale della caccia 31 gennaio 2019.

Tutto il territorio della provincia di Belluno è soggetto all'esercizio della caccia in forma programmata.

Le Aziende Faunistico-Venatorie "Monte Pelsa", "Valparola" e "Magnifiche Regole di Costa e San Nicolò di Comelico" sono soggette a gestione venatoria privata.

1. Preapertura

Esclusivamente da appostamento fisso, o da appostamento temporaneo o precario, preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta nelle giornate 1, 2, 3, 9, 10 settembre 2018 è consentito il prelievo di:

MERLO (*Turdus merula*)
GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)
GAZZA (*Pica pica*)
CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus cornix*)
CORNACCHIA NERA (*Corvus corone*)

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2018 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie TORTORA (*Streptopelia turtur*)

2. Preapertura per la caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati selvatici è consentita per le specie ed i periodi dettagliati nel successivo punto 4.

3. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto in altri punti del presente calendario, nell'arco temporale che va dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019, è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) dal 16 settembre 2018 al 31 ottobre 2018

TORTORA (*Streptopelia turtur*)

b) dal 16 settembre 2018 al 29 novembre 2018, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici

LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*)

c) dal 16 settembre 2018 al 15 dicembre 2018

MERLO (*Turdus merula*)

d) dal 16 settembre 2018 al 31 dicembre 2018

GERMANO REALE (*Anas platyrhynchos*)
FOLAGA (*Fulica atra*)
GALLINELLA D'ACQUA (*Gallinula chloropus*)
ALZAVOLA (*Anas crecca*)
MESTOLONE (*Anas clypeata*)
MORIGLIONE (*Aythya ferina*)
CANAPIGLIA (*Anas strepera*)
PORCIGLIONE (*Rallus aquaticus*)
FISCHIONE (*Anas penelope*)
CODONE (*Anas acuta*)
MARZAIOLA (*Anas querquedula*)
BECCACCINO (*Gallinago gallinago*)
FRULLINO (*Lymnocyptes minimus*)
PAVONCELLA (*Vanellus vanellus*)
STARNA (*Perdix perdix*)
FAGIANO (*Phasianus colchicus*)
QUAGLIA (*Coturnix coturnix*)
CONIGLIO SELVATICO (*Oryctolagus cuniculus*)

e) dal 16 settembre 2018 al 12 gennaio 2019

GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)
GAZZA (*Pica pica*)
CORNACCHIA NERA (*Corvus corone*)
CORNACCHIA GRIGIA (*Corvus cornix*)

f) dal 16 settembre 2018 al 20 gennaio 2019

BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)
TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*)

g) dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019

COLOMBACCIO (*Columba palumbus*)
CESENA (*Turdus pilaris*)
TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*)
VOLPE (*Vulpes vulpes*)

h) dal 1 ottobre 2018 al 29 novembre 2018, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:

COTURNICE (*Alectoris graeca*)
FAGIANO DI MONTE MASCHIO (*Tetrao tetrix*)
LEPRE BIANCA (*Lepus timidus*)
PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

i) dal 1 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018

COMBATTENTE (*Philomachus pugnax*)

j) dal 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018

ALLODOLA (*Alauda arvensis*)
MORETTA (*Aythya fuligula*)

4. Caccia agli ungulati

La caccia agli esemplari di ungulati selvatici appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati è consentita esclusivamente fino al completamento dei relativi piani di prelievo numerici, basati su censimenti specifici:

CAPRIOLO maschio:	dal 01.09.2018 al 31.10.2018
CAPRIOLO femmine, piccoli:	dal 01.10.2018 al 31.12.2018
CERVO maschio di classe I	dal 01.09.2018 al 15.09.2018
CERVO maschio, femmine, piccoli:	dal 14.10.2018 al 31.01.2019
CAMOSCIO tutte le classi	dal 01.09.2018 al 15.12.2018
MUFLONE maschio, femmine, piccoli:	dal 01.09.2018 al 15.12.2018
MUFLONE nella parte delle Riserve confinanti con il P.N.D.B.	dal 14.10.2018 al 31.01.2019
DAINO maschio, femmine, piccoli:	dal 02.01.2019 al 31.01.2019

Il prelievo degli ungulati deve essere effettuato secondo gli “Indirizzi gestionali per i prelievi venatori” stabiliti dal Disciplinare tecnico approvato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento provinciale per la disciplina della caccia - parte tecnica.

A partire dal giorno 15 dicembre 2018, l'attività venatoria può essere esercitata a condizione che non arrechi disturbo ai quartieri di svernamento del camoscio, individuati secondo la cartografia approvata con apposito atto e disponibile presso la bacheca della Riserva/A.F.V.

5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto, per ogni forma di caccia, il martedì ed il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre.

Il prelievo selettivo degli ungulati, regolamentato dalla DGR n. 235 del 06 marzo 2018, può essere effettuato per cinque giorni alla settimana, fatti salvi i giorni di silenzio venatorio di martedì e venerdì.

6. Orario della giornata venatoria

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine	Termine selezione
Settembre 2018	dal 1° al 16	5.45 ora legale	19.30 ora legale	20.30 ora legale
	dal 17 al 30	6.00 ora legale	19.15 ora legale	20.15 ora legale
Ottobre 2018	dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45 ora legale	19.45 ora legale
	dal 17 al 27	6.30 ora legale	18.15 ora legale	19.15 ora legale
	dal 28 al 31	5.45 ora solare	17.00 ora solare	18.00 ora solare
Novembre 2018	dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45 ora solare	17.45 ora solare
	dal 17 al 29	6.15 ora solare	16.30 ora solare	17.30 ora solare

Dicembre 2018	dal 1° al 16	6.30 ora solare	16.30 ora solare	17.30 ora solare
	dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30 ora solare	17.30 ora solare
Gennaio 2019	dal 2 al 16	6.45 ora solare	16.45 ora solare	17.45 ora solare
	dal 17 al 31	6.45 ora solare	17.00 ora solare	18.00 ora solare

Il prelievo selettivo degli ungulati è consentito fino ad un'ora dopo l'orario serale sopra indicato.

L'inizio della caccia alla beccaccia e ai tetraonidi è posticipato di un'ora rispetto all'orario sopra indicato.

7. Carniere

Durante la stagione venatoria, fatto salvo il rispetto dei piani di prelievo più restrittivi adottati dalle Riserve di caccia ai sensi del seguente punto 15, il limite dei capi prelevabili per singolo cacciatore è:

a) **carniere giornaliero** massimo di fauna selvatica **stanziale**

2 capi giornalieri di cui non più di:

1 capo di maschio di ungulato (piccoli maschi di tutte le specie e maschi yearling di camoscio esclusi);

1 capo di lepre bianca;

1 capo di lepre europea;

1 capo di coturnice;

1 capo di fagiano di monte maschio;

1 capo di pernice bianca;

2 capi giornalieri di starna dalla terza domenica di settembre al 29 novembre ed 1 capo giornaliero di starna nel mese di dicembre.

b) **carniere stagionale** massimo di fauna selvatica **stanziale**

35 capi stagionali complessivi di cui non più di:

2 capi di fagiano di monte maschio;

2 di pernice bianca;

2 di lepre bianca;

2 di capriolo maschio (piccoli esclusi);

2 di cervo maschio (piccoli esclusi) di cui 1 solo maschio di II-III o IV classe;

1 di camoscio maschio (piccoli e yearling esclusi);

1 di muflone maschio (piccoli esclusi);

1 di coturnice;

5 di lepre europea.

c) **carniere giornaliero** massimo di fauna selvatica **migratoria**

25 capi giornalieri di cui non più di:

10 allodole;

3 beccacce;

10 canapiglie;

10 codoni;

5 combattenti;

5 morette;

10 quaglie;

10 pavoncelle.

d) **carniere stagionale** massimo di fauna selvatica **migratoria**

425 capi stagionali complessivi di cui non più di:

- 100 tortore;
- 50 allodole;
- 50 quaglie;
- 50 codoni;
- 50 canapiglie;
- 50 pavoncelle;
- 20 beccacce;
- 15 morette;
- 15 combattenti.

8. Carniere in pre-apertura per le specie Merlo e Tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Merlo (giornate 1, 2, 3, 9 e 10 settembre 2018) è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1 e 2 settembre 2018) è pari a 10 capi.

9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

La caccia nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentata secondo quanto stabilito dal Calendario Venatorio Regionale. La caccia agli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie è regolamentata come al punto 4.

10. Allenamento, addestramento e uso dei cani da caccia

E' consentito allenare ed addestrare i cani da caccia nel territorio delle rispettive Riserve, limitatamente ai soci o a persone autorizzate dal Presidente, dal 19 agosto al 09 settembre 2018, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose, non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

Nei siti della Rete Natura 2000 codice IT3230003-05-06-17-22-25-26-27-31-35-43-60-63-78-80-81-84-86-89, IT3240003-24, nonché in tutte le ZPS come previsto al successivo punto 14 lettera e), è consentito allenare ed addestrare i cani da caccia a partire dal giorno 1 settembre 2018.

E' consentito, durante l'esercizio venatorio, l'uso dei cani da caccia in numero non superiore a due per cacciatore e a quattro per due o più cacciatori.

L'uso del cane segugio è consentito per la sola caccia alla lepre europea, alla lepre bianca ed alla volpe e fino alla data del 29 novembre 2018.

Dopo il 1° dicembre 2018 e fino al 31 gennaio 2019, l'uso del cane segugio è concesso esclusivamente per la caccia alla volpe, è subordinato all'autorizzazione rilasciata in forma scritta dal Presidente della Riserva ed è eventualmente consentito anche su terreno coperto da neve.

L'uso del cane da ferma o da riporto è consentito fino al 31 dicembre 2018; nel mese di gennaio 2019 è consentito per la sola caccia alla beccaccia e fino alla data di chiusura della caccia alla medesima, fissata al 20 gennaio 2019.

E' vietato l'uso di qualsiasi razza di cane quando il terreno è in tutto, o per la maggior parte, coperto di neve, ad eccezione:

- del cane da traccia, iscritto nell'apposito albo provinciale, utilizzato per la ricerca del selvatico ferito;
- del cane da seguita utilizzato esclusivamente per la caccia alla volpe, dopo il 01 dicembre 2018, secondo quanto stabilito dalla precedente apposita disposizione;

- del cane da seguita utilizzato per la caccia alla lepre bianca;
- del cane da ferma o da riporto per la caccia al fagiano di monte maschio ed alla pernice bianca.

Il cacciatore che, pur senza fucile, volesse addestrare il proprio cane durante la stagione venatoria, dovrà comunque annotare sul tesserino regionale la relativa giornata di caccia vagante.

11. Norme per la caccia nel mese di gennaio 2019

Dal 2 gennaio 2019 la caccia vagante è consentita esclusivamente per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe e per quella alla beccaccia, fino ai rispettivi termini stabiliti dai precedenti punti 3 e 4.

Dal 2 gennaio 2019 l'abbattimento della ghiandaia, della gazza, della cornacchia nera, della cornacchia grigia, del tordo bottaccio, del tordo sassello, della cesena e del colombaccio è consentito solo ed esclusivamente da appostamento fisso o da appostamento temporaneo o precario preventivamente denunciato per iscritto al Presidente di Riserva con indicazione, su cartografia 1:25.000, della località prescelta. Da tale data, l'accesso all'appostamento temporaneo o precario è consentito esclusivamente con fucile scarico ed in custodia.

12. Norme per la caccia su terreni coperti da neve

E' vietato cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, fatta eccezione per il prelievo selettivo degli ungulati, per la caccia alla volpe, al fagiano di monte maschio, alla pernice bianca, alla lepre bianca.

13. Ulteriori divieti

E' Vietato:

- a) esercitare la caccia nelle oasi di rifugio, riproduzione e sosta, così come individuate dal Piano faunistico venatorio provinciale ed in tutte le aree in cui comunque non è consentita l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
- b) praticare la caccia nei terreni in attività di coltivazione, quando ciò possa apportare danno effettivo alle colture;
- c) l'uso del cane segugio dopo il 01 dicembre 2018, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 10;
- d) l'uso di munizione intera per la caccia ai tetraonidi, alla lepre europea ed alla lepre bianca.

14. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. n. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2018/2019 in tutte le ZPS del territorio provinciale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

- a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale del 16 settembre 2018, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie;

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), **Beccaccino** (*Gallinago gallinago*), **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria compresa tra il 01.01.2019 ed il 27.01.2019	GIORNATE SETTIMANALI Settimana venatoria dal 28.01.2019 al 31.01.2019
Zona faunistica delle Alpi	BL	sabato e domenica	lunedì e mercoledì

15. Norme tecniche

La Riserva può apportare ulteriori restrizioni all'esercizio venatorio, limitatamente ai casi previsti dall'art. 2 bis – parte amministrativa del Regolamento Provinciale, a valere nell'ambito del proprio territorio. Le restrizioni devono obbligatoriamente pervenire all'Amministrazione Provinciale, sul modello appositamente predisposto, **entro e non oltre mercoledì 22 agosto 2018**.

Oltre tali date non verranno accolte ulteriori restrizioni.

In caso di silenzio dell'Amministrazione, oltre sette giorni dai termini sopra indicati, le restrizioni si intendono approvate.

16. Altre disposizioni

Si auspica l'utilizzo di munizioni atossiche nel prelievo selettivo degli ungulati al fine di giungere ad una totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle Leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché al Calendario venatorio regionale.

Il Presidente
Roberto Padrin